



Notiziario dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali

Numero 4, 30 ottobre 2019

Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto il recesso unilaterale dalla convenzione di Segreteria, quali i poteri di controllo dell'ANAC?

Tomasina Manconi - Segreteria Nazionale UNSCP

Risale al 2 ottobre 2019, la deliberazione, la n. 883, con la quale l'ANAC interviene per la prima volta su una deliberazione approvata dal Consiglio di un comune, avente ad oggetto il recesso unilaterale di una convenzione con un altro comune per l'esercizio associato del Servizio di Segreteria Comunale, la cui conseguenza per il Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune, si è concretizzata, di fatto, in una revoca dell'incarico. Il Segretario comunale, a fronte del recesso deliberato dal Consiglio comunale, ha sollecitato l'intervento dell'ANAC, in quanto ha ritenuto che il provvedimento deliberativo costituisca una misura discriminatoria nei suoi confronti proprio per le attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. A seguito dell'istruttoria, l'ANAC ha ritenuto che, nel caso di specie, sussiste la misura ritorsiva di cui all'art. 1, co. 7, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. f), D.lgs. n. 97/2016, della Legge 6 Novembre 2012, n. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Si rende necessario procedere alla disamina delle disposizioni normative per capirne la portata:

- art. 1, co. 82, l. 190/2012: «*Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione*»;
- art 1, co.7, l. 190/2012, comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016:«*(...) Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39*».
- art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013: «*Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di*

responsabile, comunque motivato, è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

A tali disposizioni si aggiunge quanto previsto dal Regolamento, approvato con delibera dell’ANAC, n. 657 del 18 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2018, entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Il Regolamento, nella sua prima parte (artt. 1-8) disciplina l’intervento dell’Autorità con riferimento ai provvedimenti di revoca, nella seconda, (artt. 9-11), invece, disciplina l’intervento dell’Autorità con riferimento alle *“misure discriminatorie, dirette o indirette nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012”*. E cosa si intenda per «misure discriminatorie dirette e indirette» viene definito al successivo comma 2, laddove si legge che per tali *“si intendono quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.*

La delibera ANAC n. 883/2019

Nella deliberazione n. 883 del 2 ottobre 2019, l’ANAC desume la correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione comunale e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione dalla sequenza cronologica Recesso - atti e attività compiute dal Segretario, correlazione che viene ritenuta sufficiente per dimostrare la sussistenza di *“una misura ritorsiva”* nei confronti del Segretario.

Nel dettaglio, l’attività del RPCT:

- a) il giudizio negativo, espresso dal RPCT, in data 26.4.2019, con riferimento alla mancata ottemperanza dell’ente agli obblighi di trasparenza, laddove denuncia d’inosservanza cronica dei doveri di pubblicazione degli atti, ex d.lgs. 33/2013, per omessa pubblicazione delle determinazioni dirigenziali del 2019 e del 2018;
- b) la segnalazione d’inadempimenti in tema di trasparenza;
- c) i solleciti, anche formali, ad ottemperare a detti obblighi, inviati ai responsabili, incaricati di posizione organizzativa;
- d) la valutazione negativa della performance dell’anno 2018 dei tre responsabili delle omesse pubblicazioni e la negata erogazione dell’indennità di risultato;
- e) l’intendimento di esprimere parere negativo sulla proposta deliberativa relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per omessa pubblicazione di oltre 100 determinazioni dirigenziali degli anni 2018 e 2019, di cui 70 relative all’esercizio finanziario 2019, esercizio di cui l’Amministrazione, su proposta del responsabile Area finanziaria, ha certificato la regolarità nella seduta del 31.7.2019.

L’ANAC ha ritenuto non sussistere la fattispecie di cui all’art. 1, co. 82, della l. n. 190/2012, non essendo adottato alcun provvedimento di revoca del segretario, ex art. 100 del D.lgs. n. 267/2000, ma la diversa fattispecie di cui all’art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 che tutela il RPCT da misure discriminatorie, dirette o indirette, collegate direttamente o indirettamente allo svolgimento delle sue funzioni di RPCT, attribuendo all’Autorità il potere d’intervenire, ai sensi dell’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e, infatti, si legge nella delibera: *“Per quanto di competenza, si nota che la cessazione dell’incarico di Segretario comunale e conseguentemente di RPCT del comune di [omissis] appare prima facie correlata all’attività di prevenzione della corruzione da questi svolta in qualità di RPCT, In quanto la deliberazione consiliare ha prodotto l’effetto diretto della revoca del segretario del comune e quello indiretto della revoca dell’incarico di RPCT del medesimo comune, per motivi legati alla sua attività di RPCT oltre che di Segretario comunale”*.

Sulla base di tale ricostruzione, l'ANAC ha adottato un provvedimento di riesame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, approvato con delibera n. 657 del 18 luglio 2018, richiedendo al Consiglio comunale "il riesame, ai sensi dell'art.15, co. 3, d.lgs. 39/2013, della delibera consiliare di recesso unilaterale della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, sottoscritta con il comune di [omissis] per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2019".

La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell'Autorità, viene trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato. All'amministrazione viene contestualmente assegnato il termine di trenta giorni per provvedere al riesame degli atti indicati nella richiesta dell'Autorità: tale provvedimento, ove di conferma degli atti adottati, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella medesima richiesta di riesame. L'Autorità, ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall'Amministrazione e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.